



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO  
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 25 maggio 2010

Deliberazione n. 6/2010

**OGGETTO:** Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 12, comma 5.  
Designazione di esperti nel Comitato Tecnico.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

**VISTO**

- la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante “*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*” e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l’art. 12, comma 5 della legge suddetta;
- il DPCM 10 agosto 1989, recante “*Costituzione dell’Autorità di bacino del fiume Po*”;
- in particolare, l’art. 3 del suddetto DPCM, il quale contiene disposizioni sulla composizione del Comitato Tecnico di questa Autorità di bacino;
- il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;
- il D. lgs. novembre 2006, n. 284 “*Disposizioni correttive e integrative del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale*”;
- in particolare, l’art. 1, commi 3 e 4 del suddetto Decreto legislativo;
- il D. L. 30 dicembre 2008, n. 208 convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante “*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente*”;
- in particolare, l’art. 1 del suddetto Decreto, relativo a “*Autorità di bacino di rilievo nazionale*”;
- il DPR 3 agosto 2009, n. 140 “*Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare*”;
- in particolare, l’art. 9 del suddetto DPR, relativo a “*organismi di supporto*”;

**PREMESSO CHE**

- l’Autorità di bacino del fiume Po è un Autorità di bacino di rilievo nazionale costituita con DPCM 10 agosto 1989 ai sensi dell’art. 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183;



- il comma 2, lett. *b* del suddetto articolo 12 individua, nel novero degli organi delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, il *Comitato Tecnico* il quale, a norma del successivo comma 5 del medesimo articolo (come sostituito dall'art. 29, comma 4 della legge 31 luglio 2002, n. 179), è definito come "*organo di consulenza del Comitato istituzionale*". Tale norma disciplina anche la composizione di detto Comitato e, tra l'altro, stabilisce che esso possa essere integrato da esperti di elevato livello scientifico, su designazione del Comitato Istituzionale;
- l'art. 9, comma 4 del DPR 3 agosto 2009 ha disposto che, dalla data di entrata in vigore del DPR medesimo (e cioè il 2 ottobre 2009, giorno successivo a quello della sua pubblicazione su G. U. R. I.) i componenti dei Comitati Tecnici delle Autorità di bacino di rilievo nazionale cessino dall'incarico ed ha ribadito che compete al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare procedere alla nomina dei nuovi componenti, con propri Decreti.

#### **CONSIDERATO CHE**

- in base alle disposizioni richiamate nelle premesse, sussiste la necessità di procedere alla designazione dei nuovi componenti esperti di elevato livello scientifico del Comitato tecnico, al fine della successiva nomina degli stessi da parte del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi del comma 6 del citato articolo 12;
- su proposta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stata avanzata la candidatura dell'ing. Giorgio Pineschi per la designazione a componente esperto del Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino del fiume Po;
- su proposta del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è stata avanzata la candidatura dell'ing. Guido Zanovello per la designazione a componente esperto del Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino del fiume Po;

#### **CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE**

- l'articolo 175, comma 1 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha espressamente ed integralmente abrogato la legge n. 183/1989;
- l'art. 63 del suddetto Decreto, inoltre, ha previsto l'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali e la soppressione, a far data dal 30 giugno 2006, delle Autorità di bacino istituite a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183;

#### **CONSIDERATO, TUTTAVIA, CHE**

- a seguito della modifica ad esso successivamente apportata dall'art. 1 del D lgs. n. 284/2006, l'articolo 170 del D. Lgs. n. 152/2006 ha prorogato le Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui il citato D lgs. n. 284/2006 ha previsto l'adozione, facendo salvi, al tempo stesso, gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino successivamente al 30 aprile 2006 e fino all'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo correttivo;
- il successivo articolo 1 del D. L. 30 dicembre 2008, n. 208 (convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13) ha ulteriormente modificato l'art. 170 del D. lgs. n. 152/2006, ribadendo in ogni caso la proroga delle Autorità di bacino di rilievo nazionale fino alla data di entrata in vigore del DPCM previsto dall'art. 63, comma 2 del medesimo Decreto legislativo;



- ai sensi del menzionato art. 170 del D. lgs. n. 152/2006 (come modificato dall'art. 1 del D lgs. n. 284/2006 e dall'art. 1 del D. L. n. 208/2008) sussiste, quindi, la competenza di questo Comitato Istituzionale all'adozione della presente Deliberazione;

**ACQUISITO**

- il *curriculum vitae* dell'ing. Giorgio Pineschi;
- il *curriculum vitae* dell'ing. Guido Zanovello;

**ACCERTATA**

- la competenza dell'ing. Giorgio Pineschi e dell'ing. Guido Zanovello e la loro idoneità a ricoprire il ruolo di componente esperto all'interno del Comitato Tecnico di questa Autorità di bacino;

**DELIBERA**

**ARTICOLO UNICO**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, commi 5 e 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183 sono designati esperti del Comitato Tecnico di questa Autorità di bacino l'ing. Giorgio Pineschi e l'ing. Guido Zanovello.

IL PRESIDENTE

Sottosegretario di Stato all'ambiente ed alla tutela del  
territorio e del mare  
(On. Roberto Menia)

